



Spett.le **PROVINCIA DI BRINDISI**
Area 4 – Ambiente e Mobilità – Settore Ambiente
provincia@pec.provincia.brindisi.it

e p.c. **DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI**
VA@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA PNRR- PNIEC
ctva@pec.minambiente.it

Trento, 05 giugno 2023

OGGETTO: [ID: 7681] – HEPV 04 - VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, denominato "Latiano HEPV04- RFVP76", di potenza nominale pari a 56,50 MW, con opere di connessione alla rete RTN, da realizzarsi nel Comune di Latiano (BR) – Riscontro parere Provincia di Brindisi prot. 0003555 del 31/01/2023

Le presenti note in riscontro puntuale al Parere della Provincia di Brindisi prot. n. 000357 del 31.01.2023


***PUNTO 1.** L'inserimento del cosiddetto "Progetto agro-fotovoltaico" collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina.*

Va precisato anzitutto che l'impianto agrivoltaico in progetto risulta essere conforme ai dettati delle Linee Guida Nazionali in materia di Impianti Agrivoltaici del giugno 2022, redatta dal MiTE con gruppo di lavoro composto da CREA, GSE, ENEA e RSE, come sarà dimostrato al successivo PUNTO 10.

Fatta questa doverosa premessa osserviamo nel merito quanto di seguito.

La Campagna Brindisina, così come perimetrata dal PPTR, è caratterizzata da ampie vedute. Tuttavia, l'area di progetto si discosta da tale caratterizzazione. Infatti, pur essendo un'area a seminativo, è completamente circondata da uliveti che "chiudono" l'orizzonte visivo e di fatto non permettono di avere visuali "aperte".

L'ortofoto sotto riportata, estratta dall'elaborato *6JUCTX0_ElaboratoGrafico_0_03* – denominata Inquadramento fotovoltaico su ortofoto, dimostra chiaramente come le aree di progetto siano circondate da uliveti



E ancora nell'elaborato *6JUCTX0_ElaboratoGrafico_07g* denominato Rilievo fotografico aree di impianto – Repertorio fotografico, si evince che in tutte le foto le aree di impianto benchè molto ampie sono sempre chiuse all'orizzonte da uliveti, di fatto in tutte le direzioni. A titolo dimostrativo riportiamo alcune foto estratte da tale documento progettuale a cui in ogni caso si rimanda.



Foto 10



Foto 33



Foto 25



Foto 115




Foto 4



Foto 36

PUNTO 2. *L'impianto in questione sembra ricadere in area idonea, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021, tuttavia esso ricade in un'area dalla forte connotazione paesaggistica come testimoniato dal fatto che a meno di 1 km dall'area d'impianto risultano presenti gli elementi tutelati dal PPTR, di seguito riportati: Segnalazioni della Carta dei Beni Culturali quali siti storico culturali, strade a valenza paesaggistica (detta strada attraversa i lotti di impianto) e formazioni arbustive in evoluzione naturale;*

Come confermato da codesto Ente l'impianto in parola non ricade in aree tutelate, pertanto è coerente con le indicazioni del PPTR stesso.

A tal fine si rimanda al Quadro Ambientale del SIA (elaborato 6JUCTX0_StudioFattibilitaAmbientale_31c-aggl) ove è stato verificato che l'interferenza visiva prodotta dalla realizzazione dell'impianto, con specifico riferimento ai beni paesaggistici tutelati, è accettabile ed in gran parte contenuta dalle opere di mitigazione previste.

PUNTO 3. *La componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali.*

L'art. 12, comma 7 del D.lgs. 387/2003 e sm.i. prevede che:

Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

E' evidente che l'impianto agrivoltaico, pur volendo considerare la sola "componente fotovoltaica" è assolutamente coerente con i dettami legislativi di riferimento del settore:

- a) non ricade in aree caratterizzate dalle coltivazioni di vite ed ulivo che costituiscono le colture tipiche di tutto il Salento,
- b) l'impianto sarà realizzato in area agricola
- c) l'impianto non interferisce con beni tutelati come chiaramente indicato anche al PUNTO 2, precedente di questa Nota.

PUNTO 4. *Il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato.*

Ribadiamo il contenuto del PUNTO 2:

- l'impianto si mantiene al di fuori dagli ambiti di salvaguardia di aree di interesse paesaggistico – storico – culturale definiti per legge;
- non interessa aree agricole caratterizzate da colture di pregio

Aggiungiamo che sebbene l'impianto produca trasformazioni dello stato dei luoghi lo Studio di Impatto Ambientale condotto dimostra che dette trasformazioni, indotte dalla realizzazione dell'impianto, sono **accettabili, sopportabili** per il territorio, e (non dimentichiamolo) completamente **reversibili**.

PUNTO 5 - PUNTO 6. *Con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda dell'Ambito della Campagna Brindisina; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltai in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorchè agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità.*

L'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

In questi due PUNTI si fa riferimento ai contenuti del PPTR.

A tal proposito è bene rammentare le innumerevoli sentenze dei Tribunali Amministrativi che dichiarano la non applicabilità delle previsioni contenute nel PPTR, poiché:

- **anacronistiche** (a maggior ragione dopo l'emanazione della previsione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater del Decreto RED II; sul punto TAR Lecce sent. n. 1583/22);
- **datate** (il PPTR è stato adottato nel 2015);
- **superate** (*dalla congerie di previsioni eurounitarie e nazionali intervenute dall'Accordo di Parigi sul clima in poi; previsioni che hanno completamente mutato la realtà normativa di riferimento*) (TAR Lecce, sentenze nn. 586/22 e 1267/22, nonché TAR Lecce n. 1583/22, 1584/22, 1586/22)
- **non più coerenti con le attuali normative comunitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia** (cfr. artt. 20-22 D.lgs. 199/2021, che modificano in termini sostanziali l'attuale disciplina di riferimento **(TAR Lecce sentenza n. 1583/22)**).

In definitiva le previsioni del PPTR non sono coerenti con le più recenti disposizioni di legge adottate per favorire l'installazione di impianti FER, ed in particolari di impianti eolici e fotovoltaici (vedi artt. 20 e 22 D.lgs 199/2021 e s.m.i), le cui tecnologie sono riconosciute essere mature per porre in atto definitivamente la transizione energetica secondo gli obiettivi nazionali e comunitari.

PUNTO 7. *Detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che*

snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali della Campagna Brindisina;

Il Parere sembra non tenere in conto che il progetto è ai sensi di legge un impianto agrivoltaico e definito l'iter autorizzativo come tale sarà implementato. La società Proponente ha già sottoscritto una lettera d'intenti con la Cooperativa Agricola Latianese, in allegato alla presente, in modo da:

- garantire l'integrazione dell'attività agricola con quella di produzione di energia **per tutta la vita tecnica dell'impianto agrivoltaico**
- assicurare la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli senza che una attività comprometta la continuità dell'altra
- adottare, per quanto più possibile, soluzioni anche innovative per ottimizzare le produzioni agricole ed energetiche

E' evidente ancora che il riferimento alla Campagna Brindisina, definita dal PPTR, non è applicabile poiché nel Piano Paesaggistico non era previsto né poteva essere prevedibile la collocazione di impianti **agrivoltaici** in aree agricole.

PUNTO 8. *L'intervento è in contrasto con la Normativa d'uso e con gli Obiettivi di qualità della relativa Scheda d'Ambito; in relazione alla realizzazione di campi fotovoltaici a terra in aree rurali gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito richiedono che le proposte siano orientate a piccole realizzazioni -non ricomprese nelle opere di rilevante trasformazione territoriale – e che insistano su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità, per le quali una proposta progettuale in tal senso non pregiudichi la qualità del territorio, nonché la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale.*

Non possiamo che ribadire quanto affermato ai Punti 6-7-8 precedenti: le previsioni e gli obiettivi del PPTR, oltre a non prendere in considerazione gli impianti agrivoltaici, non possono essere applicati poiché ormai superati dalla più recente normativa nazionale coerente con gli obiettivi e le strategie nazionali e comunitarie riferita alla transizione energetica in generale e agli impianti FER in particolari.

PUNTO 9. *L'impianto ricade pienamente nell'Oasi di Protezione Faunistico venatoria e pertanto a parere dello scrivente risulta in contrasto con quanto disciplinato dalla L.R. 27/1988.*

Lo Studio Faunistico allegato al progetto presentato, cui si rimanda per ogni approfondimento, ha catalogato le specie presenti nell'area dell'impianto in progetto. In particolare tra i mammiferi, le specie più grandi sono la lepre, la volpe, la donnola e la faina. Sono state censite inoltre tutte le specie di fauna ed avifauna presenti.

Con riferimento alla presenza dell'impianto agrivoltaico all'interno dell'Oasi di Protezione, si evidenzia che:

- L'area in oggetto, attualmente individuata come Zona di Ripopolamento e Cattura e classificata dal Piano 2018-2023 come Oasi di Protezione, ha una superficie di 1.178 ha; all'interno di questa, l'area interessata dall'impianto agrivoltaico è di circa 95 ha e ne occupa, pertanto, circa l'8%;
- Le specie faunistiche presenti sono tutte di piccola taglia, per la presenza delle quali la realizzazione dell'impianto agrivoltaico non risulta incompatibile. A vantaggio dell'utilizzo di dell'area di impianto da parte della fauna stanziale, lungo tutto il perimetro della recinzione perimetrale, ad intervalli regolari, saranno realizzate aperture di altezza di circa 30 cm dal suolo, tali da consentirne il libero passaggio;
- In alcuni periodi dell'anno si potrebbe configurare una sottrazione di habitat trofico di alcune specie; si evidenzia comunque, con riferimento all'avifauna migratoria, che tali specie preferiscono transitare nelle zone umide costiere, lungo rotte migratorie che risultano sufficientemente distanti dalla zona interessata dall'impianto; si possono dunque escludere interferenze significative.

In definitiva si ritiene che la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in progetto non sia in contrasto con gli indirizzi del Piano Faunistico Regionale, e che l'oasi di protezione sia comunque compatibile con l'opera in progetto.

PUNTO 10 *L'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrivoltaico. Mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica. La società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo. La zona dove è ubicata l'area di intervento è interessata da numerose proposte di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, incluso agrovoltaici. La realizzazione dell'impianto in questione contribuirebbe a determinare la trasformazione paesaggistica ed ambientale oltre che lo stravolgimento di una estesa porzione di territorio provinciale facendola divenire di fatto un'area produttiva di dimensione colossali.*

L'impianto presentato in autorizzazione in prima istanza al Ministero della Transizione Energetica (ex MiTE ora MASE) era già un impianto agrivoltaico, in quanto integrava la produzione agricola con quella energetica, come evidenziato nell'elaborato 6JUCTX0_RelazionePedoAgronomica_12b.

Con l'emanazione da parte del MiTE delle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici avvenuto in data 27/06/2022, sono stati definiti dei criteri oggettivi per i quali un impianto può essere definito agrivoltaico.

Ai sensi della Linea Guida di cui sopra l'impianto in parola si configura come "agrivoltaico semplice" in quanto risponde ai requisiti A, B e D2.

Rispondenza Requisito A

Per il requisito A un impianto è agrivoltaico se sono soddisfatte due condizioni:

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione;

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola.

In tal senso è stato garantito che sui lotti oggetto d'intervento almeno l'80% della superficie sia destinata ad attività agricola e che la densità dell'applicazione fotovoltaica rispetto al terreno di installazione espressa in % sia inferiore al 40% come rilevabile nella tabella di calcolo.

Rispondenza Requisito B

Ai sensi del Requisito B è necessario che nel corso della vita utile dell'impianto vengano rispettate le condizioni di reale integrazione tra la componente agricola e quella elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi. In particolare, devono essere verificate le due condizioni:

B.1) la continuità dell'attività agricola sul terreno oggetto dell'intervento;

B.2) la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

Le colture proposte ricalcano la tradizione del territorio: infatti risultano adattate e da sempre coltivate nel contesto in esame, richiedono apporti ridotti di fertilizzanti ed agrofarmaci, risultano adatte alle stagioni siccitose, determinano un incremento delle attività microbiologiche quindi l'auto-ricostituzione della fertilità del terreno.

Inoltre, come pocanzi detto, la proponente ha già sottoscritto accordi per la gestione dell'attività di coltivazione nell'area di impianto con aziende agricole locali.

A ciò si aggiunge che un impianto agrivoltaico adeguatamente progettato deve garantire, ai sensi del "Requisito B2", una producibilità elettrica specifica non inferiore ad una percentuale pari al 60% della producibilità elettrica specifica di un impianto standard.

Rispetto ad impianti standard realizzati con strutture fisse, l'impianto agrivoltaico di progetto costituisce una soluzione virtuosa e migliorativa trattandosi di un sistema ad inseguitore monoassiale, che ruotando ogni giorno lungo un asse nord-sud parallelo al suolo, ignora la variazione di altezza (giornaliera ed annua) del Sole sull'orizzonte e, di conseguenza, permette di incrementare la produzione di energia, di circa il 15%. Si può, pertanto concludere che i valori di producibilità specifica per l'impianto agrivoltaico sono superiori a quelli di un impianto a standard.

Rispondenza Requisito D2

L'attività di monitoraggio della continuità dell'attività agricola si prefigge, nel ciclo di vita dell'impianto, di monitorare i seguenti parametri:


- l'esistenza e la resa della coltivazione;
- il mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Pertanto, l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto agrivoltaico ai sensi delle Linee Guida, e la cui componente di produzione agricola è già oggetto di accordi con indicato al precedente 7.

CONCLUSIONI

In definitiva l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto agrivoltaico ai sensi delle Linee Guida, ricade in aree prive di vincoli, è del tutto coerente con la programmazione e pianificazione di riferimento e della congruenza con il contesto paesaggistico vigente.

HEPV04 SRL
(Il Legale Rappresentante)

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, positioned below the text of the legal representative.

LETTERA DI INTENTI.

HEPV04 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Gianni Bosin, P.IVA 02523220222, con sede in Trento Via Alto Adige, 160, di seguito denominata **Impresa Produttrice** o **HEPV**.

E

Giuseppe Schiena, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della **Cooperativa Agricola Latianese** con sede in Latiano (BR) Via Torre Santa Susanna n. 189 – P.IVA 00060200748 di seguito denominata **Impresa Agricola**.


- La società HEPV04 SRL è una società impegnata nello sviluppo impianti fotovoltaici utility scale per la produzione di energie rinnovabili ed allo scopo ha sottoscritto:
- un contratto preliminare di compravendita a rogito del Notaio Augusta Maria Massari in data 12 settembre 2019 Rep 2148 Racc 1671, avente ad oggetto il fondo rustico sito in agro di Latiano (BR), meglio descritto nel N.C.T. del Comune di Latiano (BR) al foglio 9 Particelle 126-139
- un contratto preliminare di compravendita a rogito del Notaio Augusta Maria Massari in data 22 maggio 2019 Rep 1953 Racc 1514, avente ad oggetto il fondo rustico sito in agro di Latiano (BR), meglio descritto nel N.C.T. del Comune di Latiano (BR) al foglio 13 Particelle 6-7-8-9-57-68-118-124-126-127-130 e al Catasto Fabbricati del Comune di Latiano (BR) foglio 13 particelle 131-139, contratti condizionati all'ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, - c.d. PAUR - ai sensi dell'art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., da parte dell'Autorità Regionale Competente.
- L'impresa agricola, è interessata all'incremento della propria produzione agricola, secondo l'accezione propria di cui all'art. 32 del Trattato CE.¹
- La società HEPV04 SRL è interessata a favorire, nel terreno sopra identificato, lo sviluppo di un impianto agrovoltaiico, così definito: *“Impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica, sollevato da terra e installato su terreno agricolo, la cui attività energetica è abbinata alla valorizzazione del suolo sottostante all'impianto stesso mediante la promozione di produzioni agricole”*.
- L'impresa agricola con la presente **manifesta il suo interesse ed impegno all'utilizzazione del terreno sopra descritto per realizzarvi produzioni agricole**, nella percentuale desunta come da planimetria di cui all'allegato A, mentre la società HEPV si impegna ad offrire in **comodato gratuito** parte del suddetto terreno alla impresa agricola;
- HEPV subordina il comodato gratuito all'ottenimento del PAUR ed al conseguente acquisto del terreno agricolo come sopra descritto.
- L'impresa agricola dovrà destinare il suddetto terreno unicamente alla produzione agricola – così come sopra definita - produzione che dovrà essere coerente con le indicazioni contenute nel progetto presentato da HEPV e con le prescrizioni contenute nel PAUR – purché realizzabili e non vessatorie - rispettando le condizioni di cui al modello contrattuale (Allegato B), unitamente al 'Regolamento' (Allegato C) ed alla Planimetria (Allegato A) che ne costituisce parte integrante, che le parti sottoscriveranno per la migliore disciplina dei loro rapporti.

¹ L'art. 32 del Trattato CE [●] fornisce la seguente definizione di prodotti agricoli: *“Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.”*

- Si chiarisce sin da ora che l'obbligo di custodia dell'impianto fotovoltaico rimarrà in capo alla società HEPV04 SRL

Latiano, lì 13 luglio 2021

HEPV04 S.R.L
Il legale rappresentante
Gianni Bosin



Cooperativa Agricola Latianese
Il legale rappresentante
Giuseppe Schiena

L'AGRICOLA LATIANESE Soc. Coop.
Via Torre S.Susanna, 189
72022, LATIANO (BR)
Tel. 0832/721951
C.F./P.Iva 00060200748
Albo Coop.ve nr A134445

